

STATUTO DELLA ODONATA.IT (Società italiana per lo studio e la conservazione delle libellule) (ONLUS)

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale ed ai sensi della Legge 266/91 un'associazione scientifica di volontariato denominata **Società italiana per lo studio e la conservazione delle libellule** in sigla “**ODONATA.IT**”, con sede legale presso il Museo Civico di Storia Naturale di Carmagnola in via San Francesco di Sales, 88 - Carmagnola (TO).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

Art. 2 - Durata

La durata dell'associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 22.

Art. 3 - Scopi

L'Associazione non ha fini di lucro, è aconfessionale, apolitica, persegue esclusivamente finalità di solidarietà (utilità) sociale, promuove lo studio odonatologico di base e applicativo, la diffusione delle conoscenze sull'argomento e la relativa divulgazione, la tutela degli Odonati (Libellule) e dei loro habitat, in Italia e nel mondo, svolge la propria attività nei settori dell'istruzione e della formazione.

L'Associazione incoraggia la collaborazione tra enti nazionali e internazionali che perseguono finalità analoghe nonché i contatti tra odonatologi.

Art. 4 - Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 3 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di promuovere lo studio odonatologico di base e applicativo, la diffusione delle conoscenze sull'argomento e la relativa divulgazione, la tutela degli Odonati (Libellule) e dei loro habitat, in Italia e nel mondo, svolge la propria attività nei settori dell'istruzione e della formazione.
2. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
4. E' fatto divieto di svolgere attività diverse menzionate al primo comma salvo quelle direttamente connesse.
5. L'associazione, in caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

Art. 5 - Soci

1. Tutti i soci prestano attività in maniera volontaria e gratuita
2. Il numero di soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione, oltre i soci fondatori, tutti coloro che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
3. I soci hanno tutti uguali diritti e ogni socio maggiorenne, quale che ne sia la categoria, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell'associazione, la qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Segretario. L'ammissione all'Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di recesso.

Sono diritti dei Soci:

- a) partecipare all'Assemblea esercitando il diritto di voto;
- b) esercitare, se eletti, cariche sociali;
- c) partecipare alle attività organizzate dall'associazione;
- d) fruire delle attrezzature sociali di studio e ricerca e delle attività editoriali dell'associazione;
- e) ricevere eventuale materiale informativo dell'Associazione.

Sono doveri dei Soci:

- f) rispettare gli scopi dell'Associazione;
- g) tenersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale dell'Associazione;

I Soci non in regola con il pagamento della quota sociale perdono i diritti dei Soci e dopo due anni sono considerati decaduti.

La qualifica di Socio si perde:

- per dimissioni scritte, inviate al Segretario
- per inadempienza biennale della contribuzione sociale
- per decadenza decretata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea quando l'attività del Socio sia risultata in contrasto con gli scopi dell'associazione.

I Soci decaduti per inadempienza biennale della contribuzione sociale possono essere riammessi previo pagamento delle due quote mancanti più la quota dell'anno in corso.

I Soci che intendono ricoprire cariche sociali sono tenuti a:

- a) essere in regola con le quote sociali
- b) inviare al Segretario lettera ufficiale di candidatura e curriculum vitae. I curriculum pervenuti saranno resi pubblici sul sito internet dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data delle elezioni.

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato con la quale si impegna di rispettare il presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata, è ammesso il ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 30 giorni dal ricevimento della relativa lettera.
4. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi

avranno versato la quota stabilita dall'assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile per atto tra vivi.

5. La qualità di socio si perde:
 - per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione;
 - per esclusione, conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - per morosità dal mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 6 mesi dall'eventuale sollecito scritto;
 - per causa di morte.
6. L'esclusione e la decadenza dei soci è deliberata dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno il diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
9. L'appartenenza all'Associazione, è incompatibile con lo svolgimento di attività che comportino minacce per la conservazione delle libellule e dei loro habitat e in contrasto con lo statuto della Società. È fatto divieto a chiunque di parlare e/o scrivere o di farsi promotore di qualsiasi iniziativa a nome dell'Associazione, se non preventivamente autorizzato in forma scritta dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Organi sociali

Sono organi sociali dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo

Cariche

- il Presidente
- il Vice-presidente
- il Segretario
- il Tesoriere
- il Direttore Responsabile e il Comitato di Redazione delle pubblicazioni
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 8 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci elegge e nomina le cariche sociali, che vengono ricoperte a titolo gratuito e rinnovati ogni quattro anni; approva i bilanci consuntivi e preventivi presentati dal Tesoriere entro i primi tre mesi dell'anno solare e approva le quote sociali. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-presidente; in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. In casi eccezionali, l'assemblea può essere convocata da un socio eletto dal Consiglio Direttivo. Un'assemblea straordinaria dei Soci può essere convocata qualora ne venga fatta richiesta per iscritto al Segretario o al Presidente da parte di almeno un quarto dei Soci ordinari, allegando l'ordine del giorno. L'assemblea viene convocata almeno una volta all'anno, con preavviso di quindici giorni, attraverso un avviso scritto indicante il luogo, il giorno e l'ora della convocazione e l'ordine del giorno, inviato a ciascun socio almeno 30 gg. prima del giorno fissato per adunanza. La convocazione dell'Assemblea può essere consegnata a mano, per posta o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta convocazione. La convocazione e il relativo ordine del giorno saranno resi pubblici anche sul sito internet dell'Associazione.

L'Assemblea si intende regolarmente costituita in prima convocazione se è presente, anche mediante delega scritta (sono ammesse fino a due deleghe scritte per ciascun Socio), la metà più uno dei Soci in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in corso. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero di Soci presenti e in regola con il pagamento della quota sociale presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice, in base al numero dei presenti, fatta eccezione per le modifiche allo Statuto, per le quali vale quanto indicato all'art. 20.

L'assemblea ordinaria:

- Approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- Discute ed approva i programmi di attività;
- Elege tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo e ne approva preventivamente il numero;
- Elege/nomina il Collegio dei Revisori dei Conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'Associazione;
- Ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- Approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- Delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- Delibera sull'esclusione dei soci;
- Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- Approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
- Approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retributive che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
- Delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre persone ad un massimo di nove.

Il Consiglio elegge il Vice-presidente, il Segretario e il Tesoriere .

Partecipano al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Direttore Responsabile delle pubblicazioni e, qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario per particolari questioni all'ordine del giorno, i coordinatori delle Commissioni direttamente interessati.

Il Consiglio Direttivo ha la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, attua l'indirizzo generale e decide le iniziative sociali, di ricerca, di didattica e di conservazione dell'Associazione e il programma delle attività approvate dall'Assemblea; approva annualmente il bilancio preventivo

e consuntivo predisposto dal Tesoriere da sottoporre all'Assemblea. In caso di urgenza assume le delibere necessarie, sottoponendole alla ratifica dell'Assemblea successiva. Il Consiglio Direttivo approva l'ammissione dei Soci a condizione che abbiano dichiarato per iscritto di approvare il presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo dura in carica un quadriennio.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, previa consultazione dei Consiglieri, con un preavviso di almeno quindici giorni ed è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Tale convocazione può essere effettuata per via informatica o con qualunque altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta convocazione. Non è ammessa la delega. In casi straordinari il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta di almeno tre Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di convocare, se necessario, assemblee straordinarie dei Soci. Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipi anche per una sola volta alle riunioni del Consiglio Direttivo, decade automaticamente dalla carica e può essere sostituito dal primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo, può istituire Commissioni e nominarne il responsabile e i componenti che operino come gruppi di lavoro. Il funzionamento delle Commissioni e dei gruppi di lavoro è disciplinato da uno specifico regolamento approvato in assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo possono coprire al massimo due cariche, con l'esclusione delle seguenti combinazioni: Presidente e Vice-presidente, Presidente e Segretario, Presidente e Tesoriere.

Art. 10 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, fissandone l'ordine del giorno; autorizza e ratifica le spese deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Vice-presidente

Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in sua assenza in tutte le funzioni di ordinaria amministrazione.

Art. 12 - Segretario

Il Segretario coordina la corrispondenza, tiene aggiornato l'elenco generale dei Soci e compila i verbali degli atti sociali; predispose gli ordini del giorno.

Art. 13 - Tesoriere

Il Tesoriere cura l'esazione delle quote sociali stabilite dall'Assemblea; amministra i proventi dell'associazione secondo i bilanci da lui proposti al Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea ed effettua le spese di ordinaria amministrazione. Per quanto attiene ai pagamenti di straordinaria amministrazione, oltre alla firma del Tesoriere, è necessaria la firma del Presidente. Il Tesoriere presenta il bilancio consuntivo e preventivo al Consiglio Direttivo ed ha in consegna i libri contabili dell'Associazione.

Art. 14 - Direttore Responsabile delle pubblicazioni e Comitato di Redazione

Il Direttore Responsabile delle pubblicazioni è nominato dall'Assemblea su indicazione del Consiglio Direttivo, dura in carica un quadriennio e può essere nominato per un numero indeterminato di volte. Il Direttore Responsabile delle pubblicazioni ha la responsabilità organizzativa dell'attività editoriale dell'associazione. Intrattiene i rapporti con gli autori e con i referenti scientifici; cura la corrispondenza relativa alle pubblicazioni; riporta in Consiglio Direttivo e in Assemblea le proposte del Comitato di Redazione. Il Direttore Responsabile delle pubblicazioni è coadiuvato da almeno due Redattori, entrambi nominati dal Consiglio Direttivo su

indicazione dello stesso Direttore Responsabile. I Redattori durano in carica un quadriennio e possono essere nominati per un numero indeterminato di volte.

Gli incarichi di Direttore Responsabile delle pubblicazioni e di Redattore sono incompatibili con altre cariche sociali.

Art. 15 - Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è eletto dall'Assemblea, garantisce la correttezza della gestione di cassa e dei bilanci consuntivi, sia nel corso dell'anno finanziario sia a conclusione dell'esercizio, e ratifica le relazioni di bilancio presenta all'Assemblea dei Soci la relazione di bilancio. È composto da almeno due Soci, o anche non Soci, nominati dall'Assemblea. L'incarico di Revisore è incompatibile con altre cariche sociali.

Art.16 - Organizzazione

L'Associazione può articolarsi in gruppi di lavoro informali, anche a livello regionale.

Art.17 - Beni e patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali attivi di bilancio;
- da eventuali lasciti, contributi, donazioni.

Art.18 - Mezzi finanziari.

I mezzi finanziari con i quali l'Associazione provvede alle proprie attività sono costituiti:

1. dalle quote sociali;
2. da eventuali utili derivanti dall'attività dell'Associazione;
3. da contributi ed elargizioni da parte dello Stato, di enti pubblici o di privati.

Tutti i proventi saranno utilizzati per gli scopi sociali ai sensi dello Statuto e delle vigenti norme di legge, secondo il bilancio approvato.

Art.19 – Esercizio finanziario.

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Tesoriere predispose il conto consuntivo del esercizio appena concluso e il bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' fatto assoluto divieto di distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 20 - Regolamento.

La vita dell'Associazione può essere disciplinata da un Regolamento, approvato dall'Assemblea a maggioranza dei votanti. I regolamenti vengono approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per l'Assemblea ordinaria.

Art. 21 - Modifiche dello Statuto

Le modifiche dello Statuto dovranno essere proposte dal Consiglio Direttivo, oppure proposte per iscritto da almeno un quarto dei Soci. Queste devono essere approvate dall'Assemblea, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei votanti.

Art. 22 - Scioglimento dell'associazione e liquidazione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea, regolarmente convocata, con il voto favorevole di tre quarti dei Soci aventi diritto, non sono ammesse deleghe. Allo scioglimento del sodalizio, i beni e i fondi di ogni tipo e origine pervenuti allo stesso saranno devoluti su indicazione dell'Assemblea ad opera dei liquidatori a favore ad altre associazioni non lucrative di utilità sociale

o pubblica, salvo diverse destinazioni imposte dalle leggi vigenti al momento dello scioglimento.

Art. 23 - Norme di legge

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicheranno le norme di legge in materia.